**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Giovedì, 10 febbraio 1927 - ANNO V — Numero 33



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Mostra internazionale d'arte ispirata alla vite e al vino, in Conegliano.

Con decreto 27 gennaio 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1927, registro n. 2 Finanze, foglio n. 204, la Regia scuola di viticoltura e di enologia di Conegliano è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Mostra internazionale d'arte ispirata alla vite ed al vino che avrà luogo a Conegliano nel mese di maggio 1927.

### Mostra geografica della espansione italiana all'estero, in Milano.

Con decreto 28 gennaio 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1927, registro n. 2 Finanze, foglio n. 203, il Touring Club Italiano è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Mostra geografica della espansione italiana all'estero ed altre manifestazioni in occasione del X Congresso geografico italiano che avrà luogo a Milano nel mese di settembre 1927.

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 286.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927, n. 72.

**Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo dell'esercizio finanziario 1925-26.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 8, il quale all'art. 1 autorizza il Tesoro dello Stato a consentire al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia anticipazioni, senza onere di interessi, sopra gli scudi d'argento, a pieno titolo, e sulle monete divisionali d'argento di spettanza dei due Banchi, escluse dal passaggio alla Banca d'Italia delle valute auree od equiparate all'oro, a norma dell'art. 2 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 812;

Visto il successivo art. 3 dello stesso decreto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo di residui, inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, apportata una diminuzione di L. 68,000,000.

Art. 2.

Al fondo dei residui dei seguenti capitoli dello stato di previsione predetto sono assegnate le somme per ciascuno indicate:

| | |
|---|---|
| Cap. n. 404-*quater* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per la somma da versare ai Banchi di Napoli e di Sicilia in compenso delle spese da essi incontrate per fini inerenti alle loro qualità di Istituti di emissione e di altri oneri ad entrambi derivanti dall'applicazione del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 812 (art. 3 del Regio decreto) . . . . . . . . . . . . . . | L. 15,000,000 |
| Cap. n. 566-*bis* (di nuova istituzione) - Anticipazioni ai Banchi di Napoli e di Sicilia contro deposito di scudi di argento e monete divisionali di argento a norma dell'art. 1 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 8 . . . . . . | » 53,000,000 |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua ratifica col disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1927 Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 44.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 287.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 73.

**Proroga del termine di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Nostro decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, recante provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di prorogare la data di applicazione dell'art. 6 del citato Nostro decreto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La data di entrata in vigore dell'art. 6 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, è prorogata al 1° marzo 1927.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge: il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 45.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 288.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 74.

**Abolizione della emissione dei libretti postali di riconoscimento per l'interno del Regno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1873, n. 1442, che istituì i libretti postali di riconoscimento;
Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 27 del R. decreto legge 11 marzo 1920, n. 316, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto l'art. 18 del R. decreto legge 25 gennaio 1921, n. 44, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la opportunità di sopprimere il libretto postale di riconoscimento per l'interno, dato che esso può essere sostituito, a tutti i suoi effetti, dalla tessera di riconoscimento in uso nel servizio internazionale;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le colonie e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal 1° aprile 1927 è abolita la emissione dei libretti postali di riconoscimento per l'interno del Regno. Quelli in corso alla data suddetta, resteranno validi fino allo scadere del periodo stabilito.
Nulla è innovato per quanto concerne le tessere postali internazionali di riconoscimento, previste dall'Accordo concluso a Stoccolma nell'agosto 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 50.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 289.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 75.

**Provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare agevolazioni all'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, sia per quanto riguarda la riscossione dei contributi, sia in materia fiscale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è autorizzata a trattenere l'importo dei contributi dovuti, dalle Provincie e dai Comuni, all'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, a termini degli articoli 4 e 5 del R. decreto legge 23 luglio 1925, n. 1605, sulle quote spettanti agli enti predetti a titolo di

compartecipazione sui proventi della vendita dei tabacchi e della tassa di bollo sugli scambi e versate alla Cassa depositi e prestiti in virtù degli articoli 1, 2 e 19 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944.

Art. 2.

Sono estesi all'Istituto predetto i benefici, le facilitazioni e le esenzioni consentiti, tanto per le imposte dirette quanto per le tasse sugli affari, all'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1927 Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 52.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 290.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1927, n. 76.

**Norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgenza ed assoluta necessità di regolare la ordinata esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli, dove ha avuto applicazione il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 15, si osserveranno, per gli sfratti da eseguire entro l'anno 1927 e fino al 3 maggio 1928, le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743.

Per gli sfratti da eseguire dal 4 maggio 1928 al 3 maggio 1929, la esecuzione potrà egualmente essere graduata, in modo però che nessuno sfratto sia procrastinato per una durata maggiore di un anno e mai oltre il 4 novembre 1929.

Art. 2.

Nel determinare l'ordine di precedenza da eseguirsi negli sfratti secondo i criteri indicati nel penultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, il pretore, prima di provvedere sulla domanda, oltre alle notizie e informazioni che riterrà opportuno di assumere con qualunque mezzo a sua disposizione, richiederà pure informazioni e parere all'autorità politica.

Art. 3.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato a dare istruzioni per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V* —
*Atti del Governo, registro 257, foglio 66.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 291.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2409.

**Variazioni compensative alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente il riparto di somma fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;
Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, ed il R. decreto 11 novembre 1926, n. 2039;
Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente il riparto fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche della somma di lire 15 miliardi, di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, sono apportate le variazioni risultanti dalla tabella qui unita, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1927 Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 49.* — FERRETTI.

**Variazioni alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266**

AUMENTI.

| GRUPPI | SPECIE | Variazioni |
|---|---|---|
| Opere idrauliche nell'Italia settentrionale. | Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili delle provincie venete e di Mantova | 5,000,000 |
| | Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani delle provincie venete e di Mantova | 2,000,000 |
| | Opere idrauliche nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina da classificare. . . . | 2,000,000 |
| Opere pubbliche nella Sardegna. | Riparazione danni prodotti da alluvioni, per frane nella provincia di Cagliari . . . . | 1,500,000 |
| Opere nell'Italia centrale. | (Denominazione modificata) Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti. Completamento di strade comunali obbligatorie (sussidio dello Stato). Costruzione a cura dello Stato delle strade stesse nelle isole, ai sensi del R. decreto 22 novembre 1919, n. 2464. | — |
| Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli. | (Nuovo) Sussidi e concorsi per opere di irrigazione . . . | 500,000 |
| | Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato od in concessione con pagamenti non differiti . . . . . . . . . | 5,000,000 |
| | (Nuovo) Spese dipendenti da eruzioni vulcaniche . . . . . | 1,000,000 |
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli. | Opere stradali a cura diretta dello Stato . . . . . . . . | 5,000,000 |
| | Opere idrauliche, sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani e sistemazioni di pianura dei corsi d'acqua . . | 1,000,000 |
| | (Nuovo) Sussidi e concorsi per opere di irrigazione . . . | 1,500,000 |
| | Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato od in concessione con pagamenti non differiti . . . . . . . . . | 1,000,000 |
| | (Di nuova istituzione) Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare . . . | 20,000,000 |
| | (Nuovo) Spese dipendenti da eruzioni vulcaniche . . . . | 250,000 |
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise. | Opere stradali a cura diretta dello Stato . . . . . | 4,300,000 |
| | (Nuovo) Sussidi e concorsi per opere di irrigazione . . . | 1,500,000 |
| | Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato od in concessione con pagamenti non differiti . . . . . . . | 6,440,000 |
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per le Puglie. | Opere idrauliche, sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e sistemazioni di pianura dei corsi d'acqua . . | 1,000,000 |
| | (Nuovo) Sussidi e concorsi per opere di irrigazione . . . | 2,000,000 |
| | Opere di bonificazione che si eseguono a cura dello Stato, od in concessione con pagamenti non differiti. . . . . . | 1,000,000 |
| | Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato od in concessione con pagamenti non differiti . . . . . . | 5,000,000 |
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Basilicata. | (Nuovo) Sussidi e concorsi per opere di irrigazione . . . | 1,500,000 |

| GRUPPI | SPECIE | Variazioni |
|---|---|---|
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Calabria. | (Nuovo) Sussidi e concorsi per opere di irrigazione . . . | 2,000,000 |
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia. | (Denominazione modificata) Opere idrauliche e sistemazioni di pianura dei corsi d'acqua. Opere di consolidamento di dune sabbiose . . . . | 5,000,000 |
| | (Nuovo) Sussidi e concorsi per opere di irrigazione . . | 6,000,000 |
| | Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato od in concessione con pagamenti non differiti . . . . . . . . | 8,000,000 |
| | (Nuovo) Spese dipendenti da eruzioni vulcaniche . . . . | 1,500,000 |
| Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia meridionale ed insulare. | Studio di progetti per la sistemazione mediante serbatoi e laghi di bacini imbriferi . . . | 100,000 |
| | Spese per l'impianto di nuovi uffici idrografici e meteorologici . . . . . . . . | 50,000 |
| Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale ed insulare, in gestione dell'Amministrazione centrale. | — | 7,000,000 |
| Costruzione di strade ferrate . | Stipendi, indennità e competenze varie al personale . . . | 240,000,000 |
| | Totale aumenti . . | 338,140,000 |

DIMINUZIONI.

| GRUPPI | SPECIE | Variazioni |
|---|---|---|
| Opere di bonificazione nell'Italia settentrionale. | Opere di bonificazione nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina da classificare . . | 4,000,000 |
| Opere marittime nell'Italia settentrionale. | Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nelle provincie venete . . . . | 5,000,000 |
| Opere pubbliche nella Sardegna. | Opere di irrigazione nella provincia di Cagliari . . . . | 1,500,000 |
| Ricostruzioni nelle terre liberate e redente. | Spese per lavori e somministrazioni in natura . . . . | 27,000,000 |
| Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli. | (Soppresso) Sussidi e contributi in dipendenza di alluvioni, piene e frane . . . . . . | 500,000 |
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli. | Edifici pubblici governativi . | 20,000,000 |
| | (Soppresso) Sussidi e contributi in dipendenza di alluvioni, piene e frane . . . . | 500,000 |
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise. | Concorsi, contributi e sussidi dello Stato per opere stradali . | 990,000 |
| | Concorsi e sussidi per opere idrauliche . . . . . . . . . | 50,000 |
| | Opere di bonificazione che si eseguono a cura dello Stato, od in concessione con pagamenti non differiti. . . . . . . | 3,000,000 |
| | Edifici pubblici governativi . | 100,000 |
| | Lavori a cura dello Stato, in dipendenza di alluvioni, piene e frane . . . . . . . . . . | 6,600,000 |
| | (Soppresso) Sussidi e contributi in dipendenza di alluvioni, piene e frane . . . . . | 500,000 |
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per le Puglie. | (Soppresso) Sussidi e contributi in dipendenza di alluvioni, piene e frane . . . . . . | 1,000,000 |

| GRUPPI | SPECIE | Variazioni |
|---|---|---|
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Basilicata. | (Soppresso) Sussidi e contributi in dipendenza di alluvioni, piene e frane . . . . . . | 500,000 |
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Calabria. | (Soppresso) Sussidi e contributi in dipendenza di alluvioni, piene e frane . . . . . . | 2,000,000 |
| Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia. | Opere di bonificazione che si eseguono a cura dello Stato . | 5,000,000 |
| | (Soppresso) Sussidi e contributi in dipendenza di alluvioni, piene e frane . . . . . . | 2,000,000 |
| Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia meridionale ed insulare. | Costruzione a cura dello Stato di serbatoi e laghi per la sistemazione di bacini imbriferi. | 150,000 |
| (Denominazione modificata) Spese dipendenti da danni di terremoti nell'Italia meridionale ed insulare. | (Soppresso) Spese dipendenti da eruzioni vulcaniche . . . | 2,750,000 |
| (Denominazione modificata) Sussidi e concorsi per opere di irrigazione nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale. | — | 15,000,000 |
| Costruzione di strade ferrate. | Studio di progetti e spese varie per la direzione e sorveglianza delle costruzioni ferroviarie . . . . . . . . . . | 240,000,000 |
| | Totale diminuzioni . . | 338,140,000 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:* VOLPI.

*Il Ministro per i lavori pubblici:* GIURIATI.

Numero di pubblicazione 292.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2408.

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria e nomina del Commissario straordinario.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visti il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1506, che erige in ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria e ne approva lo statuto organico, ed il R. decreto 15 settembre 1922, n. 1349, che approva il nuovo testo di statuto dell'Ente predetto;

Vista la relazione del Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro di Catania sul funzionamento del detto Istituto autonomo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria è sciolto.

Art. 2.

L'ing. Erminio Granone è nominato Commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Istituto predetto, col compito di provvedere, entro sei mesi dal presente decreto, al riordinamento dell'Ente ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 48.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 293.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2401.

**Erezione in ente morale dell'Istituto Vittorio Emanuele III per l'invio al mare dei bambini poveri della provincia di Avellino, in Avellino.**

N. 2401. R. decreto 14 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, l'Istituto Vittorio Emanuele III per l'invio al mare dei bambini poveri della provincia di Avellino, con sede in Avellino, viene eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1927 - Anno V.*

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927.
**Nomina dei membri del Consiglio superiore delle miniere.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1835;
Viste le designazioni fatte dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio superiore delle miniere i signori:
Amoroso Luigi, professore di economia pura nella facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma;
Berio avv. Adolfo, senatore del Rgno, consigliere di Stato;
Brezzi ing. Giuseppe;
Carretto avv. Giacomo, sostituto avvocato generale erariale:
Dall'Olio Alfredo, generale di Corpo d'armata, presidente del Comitato per la mobilitazione civile, senatore del Regno;
Donegani ing. Guido, deputato al Parlamento, rappresentante degli industriali minerari;
Iacobini ing. Oreste, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;
Levi Mario, professore di chimica applicata nella Scuola d'ingegneria di Bologna;
Marini dott. Piero, rappresentante dei lavoratori minerari;
Merlini prof. ing. Gerolamo;
Rocco avv. Ferdinando, consigliere di Stato;
Sacco Federico, professore di geologia nella Scuola d'ingegneria di Torino;
Sartori Giuseppe, professore di elettrotecnica nella Scuola d'ingegneria di Bologna;
Stella Augusto, professore di scienza delle miniere nella Scuola d'ingegneria mineraria di Roma.

Art. 2.

L'on. avv. Berio Adolfo è nominato presidente del Consiglio predetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1927.
**Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad aprire un'agenzia in Milano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura in Milano (via Farini, n. 70) di un'agenzia dell'Istituto italiano di credito marittimo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1927 - Anno V

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

*Il Ministro per l'economia nazionale:*
BELLUZZO.

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1927.
**Autorizzazione alla Banca popolare di Faenza ad aprire due filiali rispettivamente in Riolo Bagni e Casola Valsenio.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura di due filiali della Banca popolare di Faenza rispettivamente in Riolo Bagni e Casola Valsenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1927 - Anno V.

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

*Il Ministro per l'economia nazionale:*
BELLUZZO.

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1927.
**Autorizzazione alla Banca Credito Pavese ad aprire un'agenzia in Cava Manara.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura di una agenzia della Banca Credito Pavese, in Cava Manara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1927 - Anno V.

*Il Ministro per le finanze*: VOLPI.

*Il Ministro per l'economia nazionale*: BELLUZZO.

---

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1926.

**Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1430, riguardante l'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1430, riguardante l'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale per le industrie turistiche, per ottenere l'autorizzazione a partecipare ad imprese che abbiano per fine l'esercizio di agenzie di viaggi o di uffici di turismo, dovrà presentare alla Direzione generale dell'industria e delle miniere:

*a*) copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione, con la quale la partecipazione è stata decisa. In tale deliberazione dovrà essere specificata la natura della impresa, cui si intende partecipare, e le condizioni della partecipazione stessa;

*b*) schema dell'atto costitutivo e dello statuto della società alla quale l'Ente intende di partecipare;

*c*) una relazione illustrativa, nella quale, oltre i fini dell'impresa, dovranno essere indicate le località in cui saranno istituite le agenzie e gli uffici, l'ordinamento delle gestioni, i nomi e le qualità delle persone cui sarà affidata la direzione dell'impresa.

Art. 2.

Il presidente e i vice presidenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, i componenti del Comitato esecutivo, il direttore generale e il segretario generale dell'Ente medesimo, non potranno assumere la direzione o la rappresentanza delle imprese alle quali l'Ente stesso sia autorizzato a partecipare ai sensi del precedente articolo.

Art. 3.

La vigilanza sulle imprese per l'esercizio di agenzie di viaggio o di uffici di turismo e sulle agenzie e gli uffici medesimi è esercitata dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere, per mezzo dei suoi funzionari.

Art. 4.

I funzionari incaricati della vigilanza avranno facoltà di ispezionare gli uffici e le agenzie, di prendere visione dei libri e registri e di chiedere ogni notizia circa il funzionamento e l'attività.

Art. 5.

Ogni anno, le imprese di agenzie di viaggi o di uffici di turismo dovranno inviare al Ministero dell'economia nazionale una relazione sull'attività spiegata nel periodo da ciascuna agenzia o ciascun ufficio dipendente.

La relazione conterrà anche i dati sul movimento turistico che ha fatto capo all'ufficio o all'agenzia.

Roma, addì 27 novembre 1926.

*Il Ministro*: BELLUZZO.

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1927.

**Costituzione del Comitato di cui al 4° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre stesso anno, col quale fu stabilito al 1° novembre 1926 la data di passaggio dello stralcio della liquidazione dell'Unione edilizia nazionale all'Ufcio autonomo istituito presso questo Ministero;

Ritenuta la opportunità di costituire il Comitato di cui al quarto comma dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, per le decisioni in merito ai ricorsi che fossero presentati contro i provvedimenti ministeriali relativi ad opposizioni sulle risultanze amministrative e contabili dei conti di conguaglio delle partite di dare e di avere che l'Ufficio autonomo di stralcio suindicato notificherà a coloro che abbiano trasferito diritti a mutuo all'Unione edilizia nazionale ovvero abbiano contratto impegno di acquistare edifici costruiti dall'Istituto medesimo;

Viste le lettere con le quali le varie Amministrazioni indicate al citato 4° comma dell'art. 3 del R. decreto 21 luglio 1926, n. 1451, hanno designato i rappresentanti nel Comitato suindicato;

Decreta:

A fare parte del Comitato di cui al 4° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, sono nominati:

1° Cav. di gr. cr. dott. Carlo Riveri, consigliere di Stato, in qualità di presidente;

2° Gr. uff. avv. Luigi Malpeli, sostituto avvocato generale erariale, membro;

3° Comm. dott. Giuseppe Catalano, vice prefetto, capo dei servizi in dipendenza dei terremoti presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile, in rappresentanza del Ministero dell'interno, membro;

4° Comm. rag. Federico Merlino, direttore capo divisione di ragioneria, in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro;

5° Gr. uff. dott. Alfredo Viti, direttore generale della Cassa depositi e prestiti, in rappresentanza della Cassa medesima, membro.

Roma, addì 18 gennaio 1927 - Anno V

*Il Ministro*: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1927.

**Costituzione della Deputazione della Borsa delle merci di Bologna per l'anno 1927.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per la sua esecuzione approvato con Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento per la Borsa delle merci di Bologna, approvato con lettera ministeriale 18 maggio 1926, n. 10166;
Vedute le proposte fatte dal Commissario straordinario della Camera di commercio e industria di Bologna per tre membri effettivi e due supplenti della Deputazione di quella Borsa merci;

Decreta:

*Articolo unico.*

Per l'anno 1927 la Deputazione della Borsa delle merci di Bologna è costituita come segue:

*Membri effettivi:*

1. Todaro comm. Francesco;
2. Panterna cav. Pompeo;

di nomina governativa;

3. Neri Alfonso;
4. Sonino cav. rag. Guido;
5. Venturi Brenno;

proposti dalla Camera di commercio di Bologna.

*Membri supplenti:*

1. Cardi dott. Guido;
2. Pini cav. uff. Alfonso;

proposti dalla Camera di commercio di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

*Il Ministro*: BELLUZZO.

DECRETO PREFETTIZIO 10 gennaio 1927.

**Nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Perugia.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto-legge 2 corrente relativo al riordinamento delle circoscrizioni provinciali;
Visto l'art. 9 di detto decreto-legge che dichiara sciolti i Consigli provinciali in carica nelle Provincie il cui territorio sia stato diminuito o comunque modificato, e che dà facoltà al Ministro per l'interno, finchè non sia costituita l'Amministrazione ordinaria provinciale, di provvedere alla gestione straordinaria anche in deroga all'art. 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, od a qualsiasi altra disposizione speciale;
Ritenuto che la provincia di Perugia, con la costituzione di quella di Terni, ha perduto il circondario di Terni e quasi per intero quello di Orvieto, e che, quindi, è da ritenersi sciolto il relativo Consiglio provinciale;
Vista la circolare telegrafica del Ministero dell'interno in data 8 corrente, n. 965;
Visti gli articoli 3 della legge comunale e provinciale, e 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Visto il telegramma del Ministero dell'interno in data 10 corrente, n. 1217, col quale si dispone che per delega del Ministero stesso il Prefetto provveda alla nomina della Commissione per questa Provincia;

Decreta:

La Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Perugia è così costituita:

Manganelli comm. dott. Guido, presidente.

Membri:

Bonucci cav. dott. Mario;
Carlani ing. Pietro;
Servanzi cav. avv. Raffaele;
Sorbi avv. Antonio.

Alla predetta Commissione straordinaria sono conferiti anche i poteri del Consiglio provinciale.

Perugia, addì 10 gennaio 1927 - Anno V

*Il Prefetto*: MORMINO.

DECRETI PREFETTIZI 12 gennaio 1927.

**Nomine dei Commissari per la provvisoria amministrazione delle provincie di Torino e Campobasso.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, relativo al riordinamento delle Amministrazioni provinciali;
Visto il telegramma Ministeriale in data 11 corrente numero 1446, di delega alla nomina del Commissario per la reggenza dell'Amministrazione provinciale;

Decreta:

Il grand'uff. avv. Giorgio Ermanno Anselmi è nominato Commissario straordinario per la reggenza dell'Amministrazione provinciale di Torino.
Detto Commissario riassumerà in sè i poteri del Consiglio e della Deputazione provinciale.

Torino, addì 12 gennaio 1927 - Anno V

*Il Prefetto*: DE VITA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 corrente, col quale si procede al riordinamento delle circoscrizioni provinciali ed allo scioglimento del Consiglio provinciale di Campobasso;
Ritenuta la necessità di provvedere subito al funzionamento dell'Amministrazione provinciale;
In deroga all'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per delega avuta dal Ministero dell'interno con telegramma 10 corrente n. 1203;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Gaetano Iamiceli è nominato Commissario per la straordinaria amministrazione della Provincia da oggi e fino alla costituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Al Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio provinciale.

Campobasso, addì 12 gennaio 1927 - Anno V

*Il Prefetto*: SPADAVECCHIA.

### ERRATA-CORRIGE.

La qualifica del Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del Provveditorato al porto di Venezia, gr. uff. Roberto Andrioli Stagno è: « Ammiraglio di divisione in aspettativa per riduzione di quadri », anzichè di: « Contrammiraglio nella riserva navale », come erroneamente venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1926, per inesattezza della copia trasmessaci del decreto Ministeriale 18 novembre stesso.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 5 febbraio 1927, n. 55999, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1927, n. 15, concernente gli stanziamenti in bilancio necessari per corrispondere l'aggio ai rivenditori delle pagelle scolastiche istituite col R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, e per le altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle suddette.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e delle rendite del 9 febbraio 1927 - Anno V

| | |
|---|---|
| Francia | 92.15 |
| Svizzera | 451.60 |
| Londra | 113.71 |
| Olanda | 9.38 |
| Spagna | 391.25 |
| Belgio | 3.258 |
| Berlino (Marco oro) | 5.56 |
| Vienna (Schillinge) | 3.31 |
| Praga | 69.58 |
| Romania | 13 — |
| Russia (Cervonetz) | 120.40 |
| Peso argentino oro | 22.05 |
| Peso argentino carta | 9.70 |
| New York | 23.446 |
| Dollaro Canadese | 23.40 |
| Oro | 452.40 |
| Belgrado | 41.25 |
| Budapest (pengö) | 4.10 |
| Albania (Franco oro) | 455 — |
| Norvegia | 6 — |
| Svezia | 6.24 |
| Polonia (Slotv) | — |
| Danimarca | 6.23 |
| Rendita 3,50 % | 64.90 |
| Rendita 3,50 % (1902) | 59 — |
| Rendita 3 % lordo | 41.20 |
| Consolidato 5 % | 82.10 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 62.80 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

### Avviso di smarrimento di obbligazioni « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoto » n. 000248, di L. 236,000, in data 5 febbraio 1925, con scadenza nell'esercizio 1925-26, intestata al signor Dominici Pietro-Giuseppe e Berardino fu Saverio-Antonio-Maria e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Aquila.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

Roma, 3 febbraio 1927 - Anno V

*Il direttore generale*: BROFFERIO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 36)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2275 — Data della ricevuta: 2 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Cornelli Silvio di Ermenegildo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 52.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° aprile 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3966 — Data della ricevuta: 8 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: de Bury Gennaro fu Camillo — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: 520 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data della ricevuta: 2 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Costante Domenico fu Paolo — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Ammontare della rendita: L. 1600 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1561 — Data della ricevuta: 11 ottobre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Banco di Roma — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 1350 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 985 — Data della ricevuta: 13 novembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Torrielli Giovanni Battista fu Nicolò — Titolo del debito pubblico: al portatore 8 — Ammontare della rendita: L. 3675 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data della ricevuta: 9 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Piazza Oreste Remo di Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 17.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 febbraio 1927 - Anno V.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **2ª pubblicazione.** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 634418 | 773.50 | Musso *Cesarina* fu Domenico, moglie di *Paolo Emilio* De Ferrari, domic. a Genova, vincolata. | Musso *Maria-Virginia-Cesarina* fu Domenico, moglie di De Ferrari *Giovanni-Paolo-Emilio-Vittore*, domic. a Genova, vincolata. |
| » | 346144 | 7 — | Malatesta Maria, *Alfredo*, *Umberto*, Rinaldo, Luigi ed *Elena* fu Giovanni Battista, la prima nubile, e gli altri minori sotto la p. p. della madre Ghirardelli Angela fu Giuseppe, ved. Malatesta, eredi indivisi del predetto loro padre, domic. a Nervi (Genova). | Malatesta Maria, *Giovanni-Armando-Alfredo*, *Giacomo-Umberto*, Rinaldo, Luigi e *Maria-Elena* fu Giovanni Battista, ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 292843 | 450 — | Moro Lucia di Lodovico, moglie di Pellegrini Gilberto, domic. a Montebelluna (Treviso); con usufr. vit. a *Luison Carlotta* fu Marco, moglie di Biagi Edoardo, domic. a Venezia. | Intestata come contro; con usufr. vital. a *Lison, chiamata Lovison, Carolina* fu Marco, moglie ecc. come contro. |
| » | 53128 | 415 — | *Focà* Carmela fu Santo, minore sotto la p. p. della madre Ciccone Maria fu Rocco, ved. *Focà*, dom. a Reggio Calabria. | *Fucà* Carmela fu Santo, minore sotto la p. p. della madre Ciccone Maria fu Rocco, ved. *Fucà*, domic. come contro. |
| 3.50 % | 267075 | 105 — | Russo Maria-Carmina fu Sebastiano, moglie di Angelo *Rossi*, domic. a Frattamaggiore (Napoli). | Russo Maria-Carmina fu Sebastiano, moglie di Angelo *Russo*, domic. come contro. |
| Cons. 5 %<br>» | 57439<br>57440 | 470 —<br>90 — | Ferri Ferruccio, Annunciata, Francesca, Giovannina ed Emilia fu *Pasquale*, minori sotto la p. p. della madre Vitali Rosa di Antonio, ved. di Ferri *Pasquale*, domic. a Treviglio (Bergamo). La seconda rendita è con usufr. vital. a Vitali Rosa di Antonio ved. di Ferri *Pasquale*. | Ferri Ferrucio, Annunciata, Francesca, Giovannina ed Emilia fu *Battista-Pasquale*, minori sotto la p. p. della madre Vitali Rosa di Antonio, ved. di Ferri *Battista-Pasquale*, domic. a Treviglio (Bergamo). La seconda rendita è con usufr. vital. a Vitali Rosa di Antonio, ved. di Ferri *Battista-Pasquale*. |

**A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 15 gennaio 1927.

*Il direttore generale:* CIARROCCA.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per 260 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 48;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 260 volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso oltre che dei requisiti generali richiesti dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e di quelli speciali relativi all'età ed alla statura richiesti dagli articoli 11 e 12 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, del diploma di licenza d'istituto medio di secondo grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Le prove di esami verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:
1. Codice civile (disposizioni preliminari, libro 1°, principi relativi alla proprietà ed alle obbligazioni).
2. Codice penale, Codice di procedura penale (titolo preliminare e libro 1°).
3. Principi di diritto amministrativo, con speciale riguardo al nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848. Principi di diritto costituzionale.
4. Elementi di economia politica.
5. Codice di commercio (persone, atti, libri, società, fallimenti).
6. Leggi speciali di pubblica sicurezza:
a) testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;
b) legge recante provvedimenti contro l'alcoolismo 19 giugno 1913, n. 632, e relativo regolamento 22 ottobre 1914, n. 1238;
c) regolamento sul meretricio 27 ottobre 1891, n. 605; regolamento 25 marzo 1923, n. 846, sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree; R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli (*Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1923, n. 137);
d) legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi e relativo regolamento 10 gennaio 1915, n. 68, R. decreto 21 febbraio 1915, n. 172;
e) legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, e R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, portante norme per il rilascio dei passaporti per l'estero;
f) testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, e relativo regolamento 14 giugno 1909, n. 442;
g) testo unico delle leggi sugli infortuni sul lavoro 31 gennaio 1904, n. 51, e relativo regolamento;
h) legge 10 novembre 1925, n. 2277, e relativo regolamento sulla protezione ed assistenza della maternità e della infanzia.
7. Storia civile d'Italia dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri.
8. Lingua francese di cui il candidato dovrà dar prova di aver conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; le prove orali su tutto il programma.
Al complesso dei punti ottenuti da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi, a norma dell'art. 89 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno aggiunti, ai sensi del 3° e 4° capoverso dell'art. 18 del regolamento 20 agosto 1909, n. 668, per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, cinque punti di merito per ogni lingua estera che, oltre la francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente, ed un punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere, sostenendo all'uopo lodevolmente l'esame innanzi a persona pratica di esse.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, corredate dei prescritti documenti, scadrà il giorno 15 aprile 1927.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo nel mese di maggio 1927, nei giorni e luoghi che saranno indicati con successivo decreto.

Art. 6.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi, l'assegno mensile di L. 500 oltre l'indennità di servizio speciale, nella misura di L. 250 mensili, e l'indennità di caroviveri.
Trascorso il periodo suddetto, e semprechè essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni stabiliti per tale grado.
Il direttore capo della divisione del personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
SUARDO.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Concorso per esami a 12 posti di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 11°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;
Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro n. 3, Economia nazionale, foglio n. 399), che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato della industria e del lavoro da assumersi con contratti di impiego e con contratti di locazione d'opera a tempo determinato;
Visto l'art. 2, penultimo capoverso, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 12 posti di aiutante ispettore di 2ª classe nell'Ispettorato della industria e del lavoro (grado 11°) con contratto di impiego a tempo determinato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro, della previdenza sociale e del credito) i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante, alla data del presente decreto ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 35° anno di età.

Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il suddetto limite massimo di età è elevato al compimento del 40° anno.

Per gli impiegati provenienti da ruoli dell'Amministrazione dello Stato non si applicano limiti di età;

3° certificato rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Tribunale attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale penale, rilasciato dal casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° certificato medico, in carta bollata e debitamente legalizzato, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio ed è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni degli aiutanti ispettori dell'industria e del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un medico o di un collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° certificato dell'esito definitivo di leva per gli aspiranti di classi già chiamate alle armi. Coloro che hanno prestato servizio militare debbono presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, dai quali dovrà risultare che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta;

8° certificato di licenza di Istituto industriale (scuola industriale di terzo grado);

9° certificato comprovante i corsi di studio compiuti ed i voti riportati nell'ultimo anno di studi e negli esami di licenza;

10° ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 25 per tassa di concorso;

11° elenco, in carta libera e firmato dal candidato, di tutti i documenti presentati al concorso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che ai sensi del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1925, intendano valersi dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dovranno inviare, oltre i suddetti documenti, anche i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione), che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti già depositati presso il Ministero dell'economia nazionale per altri concorsi.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di impiegato dell'Ispettorato della industria e del lavoro.

Art. 4.

Gli esami di concorso dovranno aver luogo in Roma nei giorni e nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.

Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice, prima delle prove di esame, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o, in caso diverso, la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in 4 prove, tre scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno in una composizione italiana, e nello svolgimento di temi di legislazione sociale e di tecnologia industriale (tecnologie del legno, dei metalli e tessili).

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà anche sulla computisteria, sull'aritmetica e su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati 8 ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata di almeno tre quarti d'ora per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di sei decimi in ciascuna delle materie di esame ed una media di almeno sette decimi.

La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

I vincitori saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di voti avrà la precedenza il più anziano di età, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti e decorati al valore di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

La nomina dei vincitori al grado di aiutante ispettore di 2ª classe verrà fatta a titolo di prova per il periodo di un anno, ai sensi del decreto Ministeriale 23 aprile 1925.

All'aiutante ispettore di 2ª classe in prova è corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile di L. 700, oltre l'indennità caro-viveri, ai sensi delle vigenti disposizioni.

I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il periodo di prova saranno nominati aiutanti ispettori di 2ª classe con contratto di impiego della durata di 5 anni, rinnovabile per periodi di 5 anni.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale come sopra assunto in servizio sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1925.

Art. 9.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero saranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale e sarà composta:

*a*) di un funzionario della Direzione generale del lavoro;

*b*) di due ispettori della industria e del lavoro;

*c*) di un rappresentante della Confederazione generale fascista della industria italiana;

*d*) di un rappresentante della Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste;

*e*) di due professori di scuole medie industriali

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1927 Anno V

*Il Ministro*: BELLUZZO.

*Allegato al bando di concorso a 12 posti di aiutante ispettore di 2ª classe con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.*

Programma di esame
per la prova di legislazione sociale.

*Nozioni generali sulla legislazione del lavoro.* — Concetto, limiti, scopi, cenni storici.

*Contratto di lavoro.* — Concordati collettivi di lavoro, contratto di impiego privato, altre forme di contratto regolate dalla legge, concetti generali sul contratto di lavoro.

*Protezione, igiene, sicurezza e ordinamento del lavoro.* — Orari di lavoro, riposo settimanale, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, lavoro notturno nella industria della panificazione, divieto dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi, protezione del lavoro nelle risaie, tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

*Previdenza e assicurazioni sociali.* — Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nell'industria e nell'agricoltura, assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, assicurazione di maternità, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione contro le malattie nelle nuove Provincie, società di mutuo soccorso.

*Istituzioni per l'elevamento intellettuale e morale del lavoratore.* — Istruzione professionale con riguardo particolare ai corsi per maestranze. Dopolavoro.

*Cooperazione.* — Norme e concetti generali.

*Emigrazione e collocamento.* — Cenni sommari sulla tutela e l'assistenza degli emigranti, uffici di collocamento.

*Organi per la vigilanza delle leggi sul lavoro.* — Ministero dell'economia nazionale, Ministero delle corporazioni, Ispettorato della industria e del lavoro, Corpo Reale delle miniere, Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, Commissariato dell'emigrazione.

*Associazioni sindacali.* — Riconoscimento giuridico, funzioni, ordinamento corporativo.

*Giurisdizioni speciali del lavoro.* — Magistratura del lavoro, probiviri, Commissioni arbitrali per l'impiego privato, giurisdizioni per l'emigrazione.

*Tutela internazionale del lavoro.* — Ordinamento e funzioni dell'organizzazione permanente del lavoro.

---

**Concorso per esami a 6 posti di ispettore aggiunto (grado 10°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato della industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1925 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1925, registro n. 3, Economia nazionale, foglio n. 399) che stabilisce le norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ispettorato della industria e del lavoro da assumersi con contratti di impiego e con contratti di locazione d'opera a tempo determinato;

Visto l'art. 2, penultimo capoverso, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 6 posti di ispettore aggiunto (grado 10°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, tra i laureati in ingegneria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro, della previdenza sociale e del credito) i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 3, dalla quale risultino in modo preciso: cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale atto dovrà risultare che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Per i combattenti e per gli invalidi di guerra il suddetto limite massimo di età è rispettivamente elevato al compimento del 35° e del 39° anno di età.

Per gli impiegati provenienti da ruoli dell'Amministrazione dello Stato non sono prescritti limiti di età;

3° certificato rilasciato dal sindaco e legalizzato dal Tribunale attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale penale, rilasciato dal casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° certificato medico in carta bollata e debitamente legalizzato comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio ed è atto a disimpegnare le mansioni proprie degli ispettori del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un medico o di un collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio cho sono chiamati a prestare;

7° certificato dell'esito definitivo di leva per gli aspiranti di classi già chiamate alle armi. Coloro che hanno prestato servizio militare debbono presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, dai quali dovrà risultare che hanno servito con fedeltà ed onore e che hanno tenuto buona condotta;

8° diploma originale di laurea in ingegneria conseguito in una università od istituto superiore equiparato del Regno, o copia autentica di detto diploma, o certificato di laurea rilasciato dallo stesso istituto che ha rilasciato l'originale;

9° certificato comprovante i corsi di studi superiori compiuti negli istituti predetti ed i voti riportati negli esami speciali e di laurea;

10° ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro del Regno della somma di L. 50 per tassa di concorso;

11° elenco in carta libera e firmato dal candidato di tutti i documenti e titoli presentati al concorso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Coloro che ai sensi dell'art. 7 del decreto Ministeriale 23 aprile 1925, intendano valersi dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dovranno inviare, oltre i suddetti documenti, i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione), che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio in una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti già depositati presso il Ministero dell'economia nazionale per altri concorsi.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati pei quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato della industria e del lavoro.

Art. 4.

Le prove scritte degli esami di concorso avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali di cui sarà dato avviso agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.

Gli esami non potranno aver luogo prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice, prima delle prove di

esame, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o, in caso diverso, la loro fotografia autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in 4 prove, tre scritte ed una orale.
Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: fisica tecnica, meccanica applicata, tecnologia industriale, legislazione sociale, secondo i programmi di cui al seguente articolo 11; la prova orale, oltre che sulle anzidette materie verterà anche sulle seguenti: elementi di economia politica, nozioni di ordinamento amministrativo del Regno.

Art. 6.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime tre prove scritte saranno assegnate otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.
L'esame orale avrà la durata di almeno 45 minuti per ogni candidato.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna delle materie di esame.
La prova orale non si intenderà superata ove il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi in ciascuna materia.
La votazione complessiva sarà determinata dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova orale.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di voti avrà la precedenza il più anziano di età, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti e decorati al valore di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Nel caso di rinuncia dei concorrenti dichiarati vincitori, potranno essere nominati altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8.

La nomina dei vincitori al grado di ispettore aggiunto, verrà fatta a titolo di prova per il periodo di un anno, a sensi del decreto Ministeriale 23 aprile 1925.
All'ispettore aggiunto in prova è corrisposto un assegno mensile di L. 1000 oltre la indennità caro-viveri ai sensi delle vigenti disposizioni.
I vincitori che abbiano compiuto con buon esito il servizio di prova, saranno nominati ispettori aggiunti con contratto di impiego della durata di cinque anni.
Scaduto il primo quinquennio, il contratto è rinnovabile per periodi di cinque anni.
Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale come sopra assunto in servizio, sono regolati dal decreto Ministeriale 23 aprile 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del 16 maggio 1925.

Art. 9.

I vincitori del concorso che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prefisso presso l'ufficio assegnato dal Ministero, saranno considerati dimissionari.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale e sarà composta:
*a*) di un funzionario della Direzione generale del lavoro, della previdenza sociale e del credito;
*b*) di due ispettori capi circolo dell'Ispettorato della industria e del lavoro;
*c*) di un rappresentante della Confederazione generale fascista della industria italiana;
*d*) di un rappresentante della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste;
*e*) di due professori di politecnico o di scuola superiore per gli ingegneri.

Art. 11.

Il programma di esame per le materie sulle quali verteranno le prove scritte sarà il seguente:

*Fisica tecnica* — Trasmissione del calore. Principii fondamentali di termodinamica.
Riscaldamento, ventilazione ed inumidimento degli ambienti. Istrumenti di misura della temperatura, della pressione e dell'umidità.

*Meccanica applicata* — Organi di trasmissione. Organi di arresto e di freno. Motori idraulici, a vapore e a combustione interna.

*Tecnologie industriali* — Industrie del cotone, della lana, e della seta. Industria siderurgica. Industrie meccaniche. Molini.

*Legislazione sociale* — Nozioni generali sulla legislazione del lavoro: Concetto, limiti, scopi, cenni storici.

*Contratto di lavoro* — Contratti collettivi di lavoro, contratto di impiego privato, altre forme di contratto regolate dalla legge, concetti generali sul contratto di lavoro.

*Protezione, igiene, sicurezza ed ordinamento del lavoro* — Orari di lavoro, riposo settimanale, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, lavoro notturno nella industria della panificazione, divieto dell'impiego del fosforo bianco nella industria dei fiammiferi, protezione del lavoro nelle risaie, tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

*Previdenza e assicurazioni sociali* — Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella industria e nella agricoltura, assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, assicurazione di maternità, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione contro le malattie nelle nuove Provincie, società di mutuo soccorso.

*Istituzioni per l'elevamento intellettuale e morale del lavoratore* — Istruzione professionale con riguardo particolare ai corsi per maestranze. Dopolavoro.

*Cooperazione* — Norme e concetti generali.

*Emigrazione e collocamento* — Cenni sommari sulla tutela e l'assistenza degli emigranti, uffici di collocamento.

*Organi per la vigilanza delle leggi sul lavoro* — Ministero dell'economia nazionale, Ministero delle corporazioni, Ispettorato della industria e del lavoro, Corpo Reale delle miniere, Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, Commissariato della emigrazione.

*Associazioni sindacali* — Riconoscimento giuridico, funzioni, ordinamento corporativo.

*Giurisdizioni speciali del lavoro* — Magistratura del lavoro, probiviri, Commissioni arbitrali per l'impiego privato, giurisdizioni per la emigrazione.

*Tutela internazionale del lavoro* — Ordinamento e funzione dell'organizzazione permanente del lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1927 - Anno V

*Il Ministro*: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.